

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

COSTITUZIONE

L'anno_____, il giorno del mese di....., in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. _____ Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2 10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. N del_____ conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona _____, del responsabile ad Interim_____), nato a _____, il _____ domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via S. Lucia 81, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n.____del_____. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge 241/90 nonché dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 62/2013, con nota prot. n. 587777 del 2/10/2019 conservata

agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale";

2. la Società o l'Associazione Temporanea di Imprese, di seguito denominata ATI, di cui è capogruppo mandataria la _____ l. con sede _____ alla Via _____, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta _____ nella persona del sig. _____ nato il _____ a _____ nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società mandataria e domiciliato per la carica presso la sede sociale, oppure delegato c

Verificato dalla UOD01 _____ " che la predetta ATI si è costituita in data _____, per atto pubblico, repertorio n _____, dal dottor _____,

Notaio in _____ con lo studio alla Via _____, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di _____ dalle seguenti società:

1) Società _____ (società mandataria) con sede legale in _____ alla Via _____ n. _____ codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di _____ n. _____;

2) Società " _____ " (mandante), con sede legale in _____ alla Via _____ n. _____ codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di _____

Verificata dalla UOD01 _____ la regolarità della visura camerale del _____, (documento n. _____), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società " _____ " è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 22/4/2008, codice fiscale e P. IVA n. _____, R.E.A. _____.

Verificata dalla UOD01 _____ la regolarità della visura camerale del _____, (documento n. _____), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la

Società “_____” è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di_____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 22/4/2008, codice fiscale e P. IVA n._____, R.E.A._____.

Verificato dalla UOD01 ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e ss.mm.ii., che la Società “_____” risulta iscritta dal 3/5/2017 negli elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizio non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) per le categorie VI e VII e che la predetta Società ha effettuato la richiesta per il rinnovo della iscrizione.

oppure

Verificato dalla UOD01 ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011”, per la Società “_____” la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia prot. n._____del_____, in cui si informa che a carico della suindicata società e dei relativi soggetti di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., né le situazioni di cui all’articolo 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato dalla UOD01 ai sensi dell’art. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011” la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società_____.” con prot. INAIL _____ del___ con scadenza___ da cui risulta che la Società è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro zero, così come risulta dalla nota prot. _____ del _____ all’Ufficio Speciale 60.06 ”.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- Con DD. n. _____ la UOD01 è stata autorizzata una procedura di gara aperta art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con offerta economicamente più vantaggiosa.
- che con nota prot. n. _____ l'Ufficio Speciale Advocatura ha reso il prescritto parere sullo schema del Contratto, i cui rilievi sono stati interamente recepiti nel presente contratto _____";
- con D.D. n. 229 del 24.10.2018 della UOD 01 Ufficio Speciale "Centrale Acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture", è stata indetta una procedura di gara aperta, mediante un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria ed architettura di cui al "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno" in Regione Campania con unico operatore per ciascuno dei lotti in gara,
- con DD n. 352 del 14.10.2019 della UOD 01 dell'Ufficio Speciale si è proceduto all'aggiudicazione della gara de qua n. 2735/AQI-A-T/18 "Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria ed architettura di cui al "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno" in Regione Campania con unico operatore in via definitiva, condizionando sospensivamente l'efficacia all'esito positivo della verifica agli operatori economici, ai sensi dell'art.32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016;
- Con DD .n 428 del 2 ottobre 2020 è stato preso atto di provvedere alla verifica preventiva - di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - di uno o più livelli della progettazione del "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO” in Regione Campania, individuando gli operatori economici mediante appalto, basato su un Accordo Quadro per l’affidamento dei relativi servizi di ingegneria ed architettura, da aggiudicare ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Con il medesimo decreto è stato nominato il Rup dell’Accordo Quadro per la per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella verifica preventiva di uno o più livelli della progettazione afferenti al PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO” in Regione Campania

- con Decreto n. _____ del _____ è stata preso atto dell’ aggiudicata la gara di cui al presente Contratto all’ATI, con un ribasso offerto pari %;

- che con decreto n. _____ -del _____” è stato approvato lo schema del presente Contratto ed è stata autorizzato l’impegno per il pagamento del corrispettivo del presente contratto pari a Euro _____(in lettere) oltre IVA sugli esercizi finanziari 2020/2021/2022, capitolo _____.

- la spesa derivante dal presente Contratto è finanziata con i fondi - _____, ed è stato assegnato con D.G.R. _____, all’Ufficio Speciale 60.06.00

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro nonché la documentazione ivi elencata, in particolare il Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi, l’offerta tecnica e l’offerta economica. Tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e

consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina è conservata presso la S.A. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Consenso e Oggetto del contratto.

La Regione affida alla società__oppure all'ATI, che accetta, l'esecuzione di tutti i servizi di afferenti all'attività di verifica dei livelli progettuali degli interventi di cui al Lott1 relativi al "*Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al Fiume Sarno*".

Le prestazioni previste del presente Contratto devono essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facoltà della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel CSA di Servizi – Parte Generale.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale D'Appalto parte generale e parte tecnica, approvati con giusto Decreto n.____detti atti costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Accordo.

Art. 3 - Disposizioni generali.

Le prestazioni del presente Contratto di Contratto saranno definite in dettaglio nei singoli Contratti Attuativi nonché dalle indicazioni che di volta in volta, e in base alle necessità della S.A., verranno precisate dal RUP e dal Direttore di Esecuzione del Contratto, attraverso ordini di servizio nei quali verrà precisato il Quadro Esigenziale, le prestazioni del servizio, le specifiche modalità, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e personale coinvolto nelle attività).

Le prestazioni comprenderanno la verificare delle relazioni illustrative e specialistiche, e di tutti gli elaborati, elaborazioni grafiche degli elaborati e di documenti necessari previsti

dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito della Conferenza di servizio e /o per intervenute prescrizioni, laddove necessario, ovvero richiesto dagli Enti competenti fino alla sua approvazione (sia definitiva che esecutiva).

L'ATI/ Società deve espletare l'attività presso i propri uffici, l'importo è onnicomprensivo delle attività di incontro con i progettisti e con la S.A. nonché di tutte le prestazioni necessarie all'esecuzione che devono comunque essere svolte nel rispetto del presente Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto di Servizi.

Art. 4 - Decorrenza e Durata

Il presente Contratto avrà durata complessiva di 48 mesi (1459 giorni), per le attività di verifica e per le attività a supporto della validazione del progetto da parte del RUP. Nella fattispecie il servizio verrà consegnato con la stipula di Contratti Attuativi, verbali di consegna, successi in ordine temporale e recati l'indicazione del livello progettuale al quale si riferisce (definitivo/esecutivo). Il tempo di esecuzione del servizio sarà sospeso a ogni richiesta da parte dell'organismo di verifica di chiarimenti al progettista. Comunque l'Organismo deve assicurare alla S.A. che le richieste di chiarimenti siano accorpate, preferibilmente, in un'unica soluzione per livello progettuale (definitivo e esecutivo) consentendo lo svolgimento del servizio in tempi certi e rapidi.

La società /ATI è obbligata ad eseguire le prestazioni per tutti i livelli progettuali richiesti dalla S.A. fino all'approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara. A conclusione del rapporto di verifica finale per i differenti livelli progettuali il dec procederà alla verifica della conformità del servizio.

Art. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo del presente Accordo Quadro è pari a Euro _____ (_____) iva esclusa.

Tale importo è comprensivo dei corrispettivi dei singoli contratti attuativi che, presumibilmente, verranno stipulati nel rispetto della durata di cui all'articolo 4 del presente Accordo Quadro.

Il corrispettivo del presente Accordo Quadro è onnicomprensivo di tutto ciò che occorre per eseguire le prestazioni a regola d'arte, in particolar modo di tutte le attività indicate all'articolo 1, Capitolato Speciale d'Appalto-parte tecnica.

I corrispettivi dei singoli contratti attuativi saranno calcolati in base a quanto indicato nel capitolato al netto del ribasso percentuale unico offerto dalla società o/ dall'ATI pari al _____%.

I contratti attuativi sono stipulati a corpo. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. "prezzo chiuso", oltre le disposizioni di cui all'allegato CSA Servizi - Parte Generale.

Art. 6 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento delle prestazioni rese dall'ATI/Società in un'unica soluzione per ogni contratto Attuativo Stipulato, come previsto da capitolato. Su richiesta, dell'aggiudicatari la S.A. provvederà all'anticipazione, nei termini della normativa vigente, del corrispettivo di ogni contratto attuativo a seguito della formale comunicazione del RUP di avvio delle attività previste dal contratto, previa costituzione da parte dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale e con l'indicazione del Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche che sarà comunicato entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

La Società/ATI è obbligata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'ATI/Società oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato ad inserire, nei contratti sottoscritti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'ATI/Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli.

In particolare, a tal fine, _____”, con nota prot. n. _____ attesta che la

Società e/o l'ATI ha comunicato il conto corrente, nonché la persona delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari.

L'Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC all'indirizzo "uod.600605@pec.regione.campania.it" o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la sede dall'Ufficio Speciale 60.06 via S. Lucia 81 Napoli - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 7 – Documento di avvio delle attività

Per ciascun servizio affidato mediante contratto attuativo verrà indicato almeno:

- a) l'oggetto del servizio;
- b) il dettaglio delle attività del servizio necessarie alla realizzazione del servizio medesimo;
- c) l'importo del singolo servizio con le specifiche prestazioni dei servizi;
- d) i termini di fatturazione;
- e) il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dopo la stipula dei singoli Contratti Attuativi in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto dal Rup oppure dal DEC con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalti e dal presente contratto.

Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio specifico, salvo eventuali proroghe e rimodulazioni specifiche disposte dal R.U.P. eventualmente concesse in ragione dell'andamento delle attività. In ogni caso, entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto dovrà essere concordato tra le parti un piano operativo per le attività di cui tratta il presente contratto.

ART. 8 - Obbligazioni della Società o dell'ATI

La società o l'ATI accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni, termini e modalità contenute nel presente Accordo Quadro e nei successivi contratti attuativi.

Si obbliga, inoltre:

- rispettare ed eseguire, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto con l'offerta tecnica ed economica di cui all'articolo 1 del presente Accordo;
- stipulare su richiesta del RUP, ogni singolo contratto attuativo ad eseguire le prestazioni contrattuali con la diligenza professionale richiesta ed a regola d'arte;
- tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro. Pertanto, l'ATI ha l'obbligo di comunicare alla Regione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

L'ATI accetta le condizioni del presente Accordo Quadro e si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali oggetto dei singoli appalti specifici nel rispetto delle norme applicabili vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nonché nelle Specifiche Tecniche afferenti ciascun contratto attuativo.

In ogni contratto attuativo verranno di volta in volta stabiliti i livelli minimi di servizio e le penalità applicabili in caso di inosservanza degli stessi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nell'Accordo Quadro, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro e a quant'altro offerto nel rispettivo Appalto Specifico.

L'ATI si obbliga espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo e delle Prestazioni Contrattuali secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro nell'Offerta e nel/nei successivo/i contratto/i.

L'ATI si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Regione, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'ATI si obbliga a sottoscrivere tutti i contratti attuativi al presente Accordo Quadro, dietro richiesta della Regione pena la risoluzione contrattuale.

La società/'ATI si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Regione, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto. Le figure professionali indicate in sede di gara e che hanno concorso all'acquisizione del punteggio di gara non potranno essere sostituite, se non per eventi imprevisti e imprevedibili (gravissimi eventi, morte ecc.), con figure di pari o superiore competenza, previa valutazione insindacabile della stazione appaltante, che potrà recedere in maniera unilaterale e insindacabile dal contratto.

Art. 9 – Varianti del servizio

Con l'accettazione del Contratto, l'Affidatario s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da S.A. in corso d'esecuzione, ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Art. 10 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto attuativo per l'esecuzione dei Servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla consegna del servizio, dei report e di qualsiasi altro ritardo addebitabile alla Società /o all'ATI, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero virgola venti per cento) dell'importo dello specifico del contratto applicativo.

La medesima penale verrà applicata, anche la società o/ATI il cui operato non risultasse allineato con quelle indicate nell'Offerta Tecnica.

La Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo del presente Accordo Quadro al giorno, per qualsiasi ritardo oggettivamente ed effettivamente attribuibile alla Società o all'ATI per ogni singolo contratto attuativo.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto attuativo salvo il danno ulteriore.

Analogamente, la Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al C.S.A. di Servizi – Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo Quadro.

Art. 11- Risoluzione dell'accordo quadro

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'ATI delle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi, dal Capitolato Speciale di Appalto, il presente Accordo può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'ATI non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c. che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte della Società o/ATI senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli altri organi competenti;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nell'esecuzione del servizio e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., costituiscono cause di risoluzione: a) il mancato rinnovo o reintegrazione delle polizze; b) grave ritardo nell'inizio del servizio (si considera grave il ritardo nell'inizio del servizio superiore a 5 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio); c) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; d) mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi delle attività di cui all'oggetto.

In caso di risoluzione la Regione si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione del servizio ai concorrenti classificati nella graduatoria della gara in posizione successiva rispetto all'ATI e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. la risoluzione opera di diritto.

E', altresì, in facoltà della Regione di risolvere l'Accordo Quadro allorquando si verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive della Società o/ATI riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, la risoluzione dell'Accordo Quadro è dovuta laddove nei confronti dell'ATI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R.

Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato Società o/ATI al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto dell'ATI con riferimento alle norme a tutela della sicurezza alle norme del Codice di Comportamento, al Dover di Riservatezza, alla tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi – Parte Generale.

Art. 12 - Recesso

È facoltà della S.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio e dei lavori oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Affidatario ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad S.A. i servizi e i lavori eseguiti. All'Affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'ATI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'ATI la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, l'ATI avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 13- Verifica di conformità

Non oltre il termine di 30 (30) giorni dalla conclusione di ogni singolo contratto attuativo, è avviata dal RUP la verifica di conformità sulle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Parte Generale.

Art. 14 - Garanzia Definitiva

La Società /ATI, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro ha prestato garanzia mediante polizza fidejussoria, n_ , emessa in data_dalla Compagnia _____).

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte della Società o/ ATI, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte della Società o/ ATI, sono disciplinati dal CSA di Servizi – Parte Generale e dalla vigente normativa.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo della Società o/ ATI, procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione potrà dichiarare risolto il presente Accordo Quadro.

Art. 15 - Clausola di manleva e copertura assicurativa.

La Società o/ ATI, tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

La Società o/ATI assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa dell'assenza dell'operatore sul cantiere e di qualsiasi altro ritardo e/o inadempimento dovuto all'operatore economico, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, la Società o/ATI ha presentato una polizza di assicurazione AllRisk per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi a primo contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi – Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La predetta copertura è costituita mediante Polizza_____, emessa in data__dalla Compagnia_____via_____, per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di__che copre le attività di servizio svolta della impresa.

A tal fine, la Società o/ATI ha presentato una polizza assicurativa dei rischi di natura

professionale, ai sensi dell'art.24, co4, del D.Lgs 50/2016 dell'esecuzione dell'Accordo Quadro avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi a primo contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi – Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La predetta copertura è costituita mediante Polizza_____, emessa in data__dalla Compagnia _____

Art. 16 - Cessione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi e Cessione dei crediti.

È fatto assoluto divieto alla Società o/ATI di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, comma 2, c.c. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte della Società o/ATI neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi della Società o/ATI che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Art. 17 - Subappalto, sub-contratti

L'ATI non può avvalersi del subappalto. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Accordo si intenderà risolto ipso facto.

L'ATI, qualora necessario, per attività complementari dà atto alla Regione della necessità

di attivare un sub-contratto, che comunque non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali della Società o/ATI, che rimane l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione; peraltro, la Società o/ATI è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili al subcontraente, come altresì previsto dal Capitolato Speciale.

La Società o/ATI, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato all'adempimento delle norme contenute nel CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia nel rispetto delle condizioni fissate nel presente Accordo quadro.

Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori

L'aggiudicatario per le attività professionali in oggetto si obbliga ad attenersi alle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione al RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 20 - Obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità” e Codice del comportamento.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l’ATI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Con la sottoscrizione del contratto la Società o/ATI si obbliga al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti.

L’inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a carico della Società comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e darà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

La Società o/ATI si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29/8/2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - Clausola Antipantouflage

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la Società o/ATI con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’ATI e gli

amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società o/ATI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Aggiudicatario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi:

1) Regione:

2) ATI:

Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 23 - Foro competente esclusivo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito o in dipendenza dell'Accordo Quadro e/o del conseguente contratto di un Appalto Specifico, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 24 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico della Società o/ATI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto dapagine, di cui per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).